



## **Informazioni utili in merito alla modalità di ammissione al beneficio**

- L'erogazione è a carico della Cassa Edile/Edilcassa presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai nel mese della richiesta. In caso di parità di numero di operai iscritti sarà competente la Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto il maggior numero di operai inquadrati al 1° livello.
- La Cassa provvederà alla verifica della correttezza delle informazioni fornite. Qualora a valle del riscontro, dovesse risultare non competente, procederà ad inoltrare la domanda alla Cassa competente, dandone comunicazione all'impresa, per l'inserimento nella prima graduatoria utile. In ogni caso tutte le Casse di iscrizione saranno informate dell'erogazione della prestazione.
- L'importo non può essere riconosciuto più di una volta per Anno Cassa Edile per datore di lavoro.
- La graduatoria terrà conto della anzianità di iscrizione in Cassa e del rispetto dell'art. 29 della legge 341/95, con riferimento alle ore denunciate, stante l'orario contrattuale e le esimenti per le ore non lavorate.
- In caso di parità di punteggio, sarà adottato l'ordine di arrivo delle domande come ulteriore discriminante.
- L'incentivo sarà erogato tramite compensazione in denuncia previo mantenimento della regolarità dei versamenti e disponibilità delle risorse.
- Qualora la domanda non dovesse essere ammessa per mancanza di risorse, la stessa sarà inserita d'ufficio nella graduatoria del semestre successivo.